



Seduta del

20 agosto 2024

Comunicato il

21 agosto 2024

Protocollo n.

662/2024

Incarico Rüegg

concernente la verifica dei contributi di formazione in considerazione della carenza di lavoratori

Risposta del Governo

La legge sui contributi di formazione (legge sulle borse di studio, LCBor; CSC 450.200) entrata in vigore nel 2007 e sottoposta a revisione totale si è dimostrata valida. Da allora, le uniche modifiche riguardavano adeguamenti redazionali e terminologici a seguito della riforma territoriale nonché a seguito della legge sull'organizzazione giudiziaria. Le direttive del Concordato sulle borse di studio della CDPE (CSC 450.110; adesione del Cantone dei Grigioni sulla base del decreto del Gran Consiglio del 20 aprile 2010, CSC 450.100) entrate in vigore il 1° marzo 2013 possono essere attuate con la legge sulle borse di studio o non hanno richiesto adeguamenti. L'adempimento delle disposizioni di armonizzazione rilevanti per il livello terziario previste dal Concordato è un presupposto per la concessione di contributi federali. Nel 2023 il Cantone dei Grigioni ha ricevuto dalla Confederazione circa 564 000 franchi sotto forma di contributi per le spese previste dalla legge sulle borse di studio.

Lo scopo dei contributi di formazione è quello di promuovere le pari opportunità per lo svolgimento di una formazione. Ciò significa che il Cantone concede borse di studio e prestiti a persone la cui capacità finanziaria e quella dei genitori non sono sufficienti per coprire le spese di formazione e di sostentamento. Il diritto a contributi vale per formazioni a livello di scuola secondaria II e a livelli superiori. La formazione deve anche portare a un diploma riconosciuto dalla Confederazione o da un Cantone. Non spetta alla legge sulle borse di studio regolamentare le formazioni da parte del Cantone. Ciò significa che in relazione all'importo delle borse di studio non vengono fatte distinzioni a seconda del ciclo di formazione per livello.

Le persone aventi diritto a contributi sono elencate nell'art. 4 LCBor. Inoltre l'art. 4 cpv. 2 LCBor autorizza, in casi eccezionali, il versamento di contributi di formazione ad altre persone oltre a quelle menzionate nell'art. 4 cpv. 1 LCBor. Questa regolamentazione dei casi eccezionali ha consentito al Governo di integrare nuovi sviluppi tramite adeguamenti dell'ordinanza relativa alla legge sui contributi alla formazione

(ordinanza sulle borse di studio, OCBor; CSC 450.250) e di erogare in modo puntuale borse di studio oltre la cerchia di beneficiari menzionati nell'art. 4 cpv. 1 LCBor. Ad esempio per persone ultraquarantenni senza diploma di formazione professionale di base.

L'Ufficio borse di studio cantonale dà esecuzione alla legislazione cantonale in materia di borse di studio con un volume di impiego totale pari al 260 per cento. In media, tra la presentazione della domanda completa e la decisione e il versamento trascorrono 20 giorni. A livello nazionale la procedura richiede in media 38 giorni (stato 07.2023). Sia il volume di impiego sia la durata della procedura sono molto bassi. In 17 anni sono state presentate circa 41 000 domande di borsa di studio. Dall'entrata in vigore della legge sulle borse di studio nessun caso ha dato adito a ricorsi che dovessero essere trattati mediante procedura sovraordinata. Sono stati presentati complessivamente circa 270 ricorsi, ciò che corrisponde a una quota dello 0,7 per cento. La digitalizzazione e la trasformazione digitale sono state introdotte da tempo nel settore delle borse di studio e vengono continuamente migliorate. Il progetto relativo alle domande di borse di studio elettroniche è uno dei primi progetti dell'implementazione dell'e-government cantonale.

Il Governo è dell'opinione che la legge sulle borse di studio non debba perseguire una politica economica o favorire singole formazioni. Di conseguenza si è anche rinunciato a trattare i contributi di sostegno dell'iniziativa sulle cure infermieristiche nella legge sulle borse di studio. Occorre rinunciare a introdurre nella legislazione in materia di borse di studio elementi di economia pianificata o a preferire formazioni in singoli settori. Non sarebbe nemmeno opportuno utilizzare i vari importi delle borse di studio per controllare i cicli di formazione (formazione professionale vs. formazione generale) o per metterli in contrapposizione tra loro.

L'analisi degli effetti della legge sulle borse di studio richiesta dalle firmatarie e dai firmatari e l'incarico di sottoporre al Gran Consiglio proposte di adeguamento, laddove sia necessaria una revisione di legge, possono essere accolti.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere il presente incarico.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Jon Domenic Parolini

Il Cancelliere:

Daniel Spadin